



COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 8
del 28-02-2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

MARILENA VITALI	Presente	Sindaco
MATTEO BERTOLETTI	Presente	Vice Sindaco
MICHELE BOSIO	Presente	Consigliere
FABIO BOSIO	Presente	Consigliere
CATERINA BOSIO	Presente	Consigliere
VITO FIORE	Presente	Consigliere
GIANCARLO VIGNAGA	Presente	Consigliere
MATTEO GIACOMO MADASCHI	Presente	Consigliere
NERELLA ZENONI	Presente	Consigliere
FRANCESCO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
GESSICA MADASCHI	Presente	Consigliere

Assessori esterni:

Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e l'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e successive modificazioni con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D. Lgs. 504/1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il citato D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché l'art.1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “2. (...) *L'imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...)*”;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*”;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*”, facoltà da ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non classificati nel gruppo catastale D, per effetto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità per l'anno 2013” (cfr Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF prot. 5534 del 28 marzo 2013);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-02-2018 COMUNE DI BIANZANO

- l'art. 13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011, che dispone che: “A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
- il comma 12-quinquies dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

VISTO l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 il quale dispone che: “a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che:

- con l'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato abrogato il comma 11, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta riservata alla Stato;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: “f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
- l'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-02-2018 COMUNE DI BIANZANO

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- **Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)** *“E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*
- **Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:**
“posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; E' stato ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)** *“per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);*
- **Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- **Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);**

VISTO l'articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che si intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell'anno 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione del 2017 per effetto delle quali si confermano per l'anno 2018 le aliquote di imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 23/03/2017 che di seguito si riportano:

Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali	10,6 per mille
Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133	ESENTI
Detrazione per abitazione principale	200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo previsto dall'art. 1 comma 677 della legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017;

RILEVATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, è stato differito da D. L. al 31 Marzo 2018;

RICHIAMATO inoltre, il comma 13-bis, dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011, e ss.mm. il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

VISTA la L. 212/2000, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n.ro 11 astenuti nessuno contrari nessuno espressi nei modi e forme dei legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE E CONFERMARE per l'anno 2018 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale della IUC:

Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali	10,6 per mille
--	-----------------------

Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133	ESENTI
Detrazione per abitazione principale	200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

DI APPROVARE per l'anno 2018 le seguenti detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- *gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);*
- *i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;*
- *i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- *una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);*
- *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;*
- *la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

DI DARE ATTO che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale nonché alla normativa statale vigente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-02-2018 COMUNE DI BIANZANO

DI DISPORRE ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CON separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

IL PRESIDENTE
f.to MARILENA VITALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li, 01-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi di legge.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Lì 01-03-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bosio Agnese